

MANUALE BREVE DI DIRITTO CIVILE 2023 – COLLANA PERCORSI

Massimiliano Balloriani, Roberto De Rosa, Salvatore Mezzanotte

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2023 Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO -

www.giuffrefrancislefebvre.it La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

P. 11: Giurisprudenza

L'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia Ue è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno degli Stati membri e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa (Trib. Milano, sent. 24 maggio 2022, n. 4529).

P. 49: Giurisprudenza

In tema di interdizione, la chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato implica l'estinzione della tutela e la cessazione dei suoi organi, nei cui confronti, pertanto, non può essere rivolta la domanda di revoca o modifica del provvedimento emesso dal tribunale ai sensi degli artt. 375 e 732 c.p.c., che va, di contro, proposta all'autorità giudiziaria nel contraddittorio delle parti (Cass. civ., ord. 16 marzo 2022, n. 8583).

In tema di tutela di soggetti incapaci, il decreto che riconosca al tutore un'equa indennità ex art. 379, comma 2, c.c., può riguardare un periodo circoscritto della sua attività oppure l'intera durata della stessa; le circostanze fattuali considerate dal giudice, già poste a fondamento della decisione e della liquidazione dell'importo, sono insuscettibili di mutare con il trascorrere del tempo, sicché tale provvedimento, ove non fatto oggetto di tempestivo reclamo ex art. 739 c.p.c., diviene definitivo, così precludendo la possibilità di una sua revoca o modifica (Cass. civ., ord. 18 febbraio 2022, n. 5474).

P. 54: Giurisprudenza

La misura della nomina di un amministratore di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona e tanto più ove quest'ultima manifesti lucidamente una volontà contraria all'attivazione dell'istituto (Cass. civ., ord. 4 novembre 2022, n. 32542).

L'istituto dell'amministrazione di sostegno persegue la finalità di offrire, a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica" non necessariamente di ordine mentale, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la "capacità di agire" e che - a differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione - sia idoneo ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa. L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (Cons. Stato, Sez. VI, 02 novembre 2022, n. 9541).

In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare (Cass. civ., ord. 11 luglio 2022, n. 21887).

La legge 9 gennaio 2004, n. 6, disciplina l'istituto dell'amministrazione di sostegno, istituto ideato per le persone che versano nell'incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione fisica o psichica. La nomina dell'amministratore di sostegno è effettuata dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti di idoneità ritenuti dallo stesso Giudice (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 2 febbraio 2022, n. 190).

L'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad

adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Trib. Torino, sent. 19 gennaio 2022, n. 202).

P. 56: Giurisprudenza

Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un'attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli stessi, orientata da un'interpretazione originale soggettiva. Anche l'esercizio del diritto di critica soggiace al rispetto di limiti che ne garantiscano il collegamento con i principi costituzionali, posto che anche la libertà di diffondere valutazioni ed opinioni personali, al pari dell'attività di divulgazione di conoscenze oggettive, è strumentale alla costruzione della coscienza sociale e della pubblica opinione. La libertà del giornalista di manifestare idee ed opinioni, garantita dall'art. 21 della Costituzione, ricomprende anche la facoltà di rappresentare in una luce negativa un personaggio di spicco nell'attualità politica e sociale, quando ciò sia frutto di una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore che non si esaurisce in un attacco personale e immotivato, ma in una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico interesse (Trib. Roma, sent. 22 luglio 2021, n. 12684).

P. 87: Giurisprudenza

L'istituzione della fondazione per testamento è espressamente consentita dall'art. 14, comma 2 c.c. e a tale fattispecie è assimilabile l'ipotesi, prevista dall'art. 3 disp. att. c.c., in cui il testatore si limiti a disporre l'attribuzione dei beni ad una fondazione da istituire, di cui tuttavia indichi gli elementi essenziali del patrimonio e dello scopo e di cui affidi l'integrazione ad un eventuale esecutore testamentario, trattandosi comunque di una costituzione indiretta della fondazione riconducibile all'ipotesi dell'art. 14, comma 2 c.c. (Trib. Perugia, sent. 3 marzo 2022, n. 336).

P. 91: Giurisprudenza

Alle deliberazioni delle associazioni non riconosciute si applicano analogicamente le disposizioni sull'annullamento dettate dal codice civile per le associazioni riconosciute e, quindi, l'art. 23 c.c., che con norma speciale (ma non eccezionale) assoggetta al regime dell'annullabilità le deliberazioni contrarie illegittime, potendo la relativa azione essere esperita nell'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., in difetto, in materia associativa, di disposizione analoga a quella di cui all'art. 1137 c.c. (Trib. Taranto, sent. 4 gennaio 2022, n. 6).

Lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura ad litem, sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito (Cass. civ., ord. 22 luglio 2022, n. 22955).

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi: peraltro, l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura (Cass. civ., sent. 3 marzo 2022, n. 7107).

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. Chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. civ., ord. 1° marzo 2022, n. 6626).

P. 93: Giurisprudenza

Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di

autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 c.c. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti (Cass. civ., ord. 13 maggio 2022, n. 15303).

P. 104: Giurisprudenza

La formazione di una famiglia di fatto implica la creazione di un nucleo familiare portatore di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli, costituendo una di quelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo, tutelate dall'art. 2 cost. (App. Palermo, sent. 28 giugno 2022, n. 1121).

P. 118: Giurisprudenza

In caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 c.c. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale - è la circostanza che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio, cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio (Trib. Bologna, sent. 1° aprile 2022, n. 880).

P. 127: La nuova formulazione dell'art. 316, anche alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 4, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 149/2022 (le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023, salvo che non sia diversamente disposto), prevede al comma 1 che entrambi i genitori hanno tale responsabilità che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. Prescrive il comma 2 che, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minore, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il successivo comma 3 stabilisce che il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio. L'ultimo comma dell'art. 316 riserva al genitore che non esercita la responsabilità genitoriale un mero compito di vigilanza sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

P. 128: L'art. 336-bis, inserito dal d.lgs. n. 154/2013, prevede e disciplina le modalità dell'ascolto dei minori che abbiano compiuto i dodici anni, o di età inferiore se capaci di discernimento. Essi saranno ascoltati dal presidente del tribunale o dal giudice delegato, nell'ambito di quei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti connessi alla loro sfera personale (ad esempio, ove si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori in materia di affidamento, ove il giudice debba designare al minore un tutore, durante il procedimento di divorzio). L'ascolto del minore diviene, di fatto, sempre obbligatorio, tranne che il giudice lo ritenga in contrasto con l'interesse del fanciullo o manifestamente superfluo. L'ascolto avviene sotto la direzione del giudice, talora con l'ausilio di esperti. I genitori, anche quando sono parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore e il pubblico ministero, vi partecipano ove autorizzati. Il Legislatore nazionale, in questo senso, compulsato dalle istanze europee ed internazionali, nonché dalle sollecitazioni formulate dalla Corte di cassazione, che più volte ha sottolineato come il mancato ascolto del minore costituisca violazione del principio del contraddittorio e dei criteri del giusto processo, purché detto ascolto non arrechi al minore medesimo alcun danno, ha elevato il minore a titolare di un vero e proprio diritto a far sentire la sua voce in tutte le questioni e le procedure che lo interessano; L'art. 336-bis è stato abrogato dall'art. 1, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 149/2022;

P. 129: Giurisprudenza

La tutela dell'interesse del minore impone di garantire a tutti i bambini adottati il riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall'adozione. Pertanto, il minore adottato nelle ipotesi di adozione in casi particolari ha lo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione «ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni». Difatti, non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l'identità del minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano. Ad affermarlo è la Corte costituzionale nella pronuncia che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), «nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (C. Cost., sent. 28 marzo 2022, n. 79).

P. 131: il **diritto di ascolto** (art. 315-bis, comma 3, art. 336-bis abrogato dal d.lgs. n. 149/2022);

P. 137 (dopo “ai sensi dell’art. 262”): Il d.lgs. n. 149/2022 (le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023) ha sostituito il comma 4, dell’art. 250, con il seguente: “Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262”.

P. 141: Giurisprudenza

In materia di giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la fondatezza della domanda può dimostrarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi complessivamente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del cpc, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti (Trib. Foggia, sent. 10 marzo 2022, n. 706).

P. 143: Ciò comporta due effetti: il diritto al proprio mantenimento per il coniuge cui non è stata addebitata la separazione e che sia privo di redditi necessari a conservare il precedente tenore di vita (art. 156, comma 1) e la perdita dei diritti successorici per l’altro coniuge. L’entità del mantenimento a favore del coniuge è determinata sulla base delle circostanze e dei redditi dell’obbligato (art. 156, comma 2). È fatto salvo, in ogni caso, il diritto agli alimenti di cui all’art. 433 e ss. Il d.lgs. n. 149/2022 ha abrogato il quarto, quinto e sesto comma dell’art. 156.

Permane, infine, il diritto alla pensione di reversibilità che è riconosciuto anche nell’ipotesi di divorzio con addebito.

P. 144: Giurisprudenza

Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ., sent. 22 settembre 2022, n. 27766).

P. 144: Giurisprudenza

In tema di obblighi coniugali, l’addebito opera automaticamente nell’ipotesi di volontario abbandono del domicilio familiare da parte del coniuge. Infatti, tale condotta rappresenta la violazione del dovere di convivenza, già di per sé bastevole a giustificare l’addebito della separazione personale, tranne che non risulti dimostrato che esso è stato causato dalla condotta dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di ciò (Trib. Velletri, sent. 22 giugno 2022, n. 1308).

P. 151 (ult. par.): L’art. 337-octies è stato abrogato dall’art. 1, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 149/2022 (le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023).

P. 152: Giurisprudenza

In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. civ., sent. 14 febbraio 2022, n. 4790).

P. 157: Giurisprudenza

In tema di determinazione dell’assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l’assegno ha l’onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. civ., sent. 28 luglio 2022, n. 23583).

P. 161: Questo tipo di adozione, definita semipiena, crea un **vincolo di filiazione giuridica** che si sovrappone a quello della filiazione biologica, senza far cessare il legame con la famiglia naturale, ed è consentito soltanto nelle seguenti ipotesi, tipiche e tassative, di seguito indicate:

- quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della l. n. 104/1992, vale a dire sia portatore di handicap e sia orfano di padre e di madre;

P. 161: Giurisprudenza

Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo un rimedio eccezionale e una soluzione estrema, poiché il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psico-fisico, è tutelato in via prioritaria dalla legge. Pertanto, si deve operare un giudizio prognostico, teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche (Cass. civ., sent. 31 dicembre 2021, n. 42142).

P. 162: Giurisprudenza

L'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti. L'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'extrema ratio, cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica (Cass. civ., sent. 23 giugno 2022, n. 20322).

P. 165: Con la riforma introdotta dalla l. n. 184/1983

P. 165: L'istituto ha la funzione di regolare e risolvere la situazione di un **minore** che sia **temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo**. Nello specifico, il novellato art. 403 (così modificato dall'art. 1, comma 27, lett. a) l. n. 206/2021, in vigore dal 22.06.2022) stabilisce che quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. La norma in discorso si occupa di disciplinare l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori, il cui presupposto consiste tanto nello stato di abbandono morale o materiale del minore da parte dei genitori, quanto nello stato di pericolo, essendo a rischio l'incolumità psico-fisica del minore stesso, che permane nell'ambiente familiare. Detta disposizione si propone di salvaguardare i minori che versano nelle condizioni sopra descritte, attraverso una incisiva e tempestiva tutela, e ciò anche nei casi di estrema necessità e urgenza, nei quali l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza può eccezionalmente precedere quello dell'autorità giudiziaria.

Gli organi della pubblica autorità legittimati ad intervenire sono quelli di protezione dell'infanzia, ovvero i servizi sociali, che nella pratica possono prelevare i minori dalle loro residenze e collocarli in luoghi protetti. In siffatte ipotesi il minore può essere affidato ad un'*altra famiglia*, preferibilmente con figli minori, o ad una *persona singola*, o ad una *comunità di tipo familiare*, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione ma anche le relazioni affettive. Secondo una certa dottrina possono essere affidatari anche i conviventi *more uxorio* (FINOCCHIARO).

P. 170: Giurisprudenza

Per il riconoscimento del diritto agli alimenti non è sufficiente che il coniuge provi lo stato di bisogno, ma occorre che provi, altresì, l'impossibilità di provvedere (in tutto o in parte) al proprio mantenimento mediante un'attività lavorativa, impossibilità derivante da circostanze a lui non imputabili (Trib. Cuneo, sent. 22 aprile 2022, n. 405).

P. 185: Giurisprudenza

Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella c.d. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data (Cass. civ., sez. un., sent. 17 maggio 2022, n. 15889).

P. 186: Giurisprudenza

In tema di comunione legale deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l'intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal

lato attivo. Dunque, dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra i coniugi sorge un diritto alla restituzione che non è in favore dei singoli coniugi, bensì della comunione legale. Inoltre, la ricezione da parte di uno solo dei coniugi di una somma di denaro in restituzione di un prestito concesso con beni della comunione costituisce non un atto idoneo ad obbligare la comunione o a depauperarla, ma al contrario un atto conservativo, e quindi anche sotto questo profilo, il pagamento effettuato al singolo componente della comunione è liberatorio, sulla base dell'art. 180 c.c. dal quale si ricava la regola che autorizza i coniugi ad agire anche separatamente a tutela della comunione (Cass. civ., sent. 1° agosto 2022, n. 23819).

P. 189: Giurisprudenza

In tema di scioglimento della comunione legale, l'attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest'ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall'assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisorii, o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all'immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato; né, a tal fine, rileva che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell'assegno di mantenimento (Cass. civ., sez. un., sent. 9 giugno 2022, n. 18641).

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio (Cass. civ., ord. 28 giugno 2022, n. 20745).

P. 195: Giurisprudenza

In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. civ., ord. 22 febbraio 2022, n. 5768).

In tema di azione revocatoria, se il credito a tutela del quale essa è stata esercitata è anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione sotto il profilo soggettivo è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore, non essendo richiesto che tale pregiudizio sia conosciuto anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Corte d'Appello Venezia, sent. 21 aprile 2022, n. 928).

Con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c. – secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia – non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso la possibilità del creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (Trib. Civitavecchia, sent. 13 giugno 2022, n. 714).

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti; l'atto è, perciò, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1) c.c., qualora ne ricorrano le condizioni (Trib. Bergamo, sent. 5 febbraio 2022, n. 281).

P. 197: Giurisprudenza

In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori, che non sono contitolari dell'impresa familiare, costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore; ne consegue che,

dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa (Cass. civ., ord. 22 marzo 2022, n. 9198).

Ai fini del riconoscimento dell'istituto – residuale – della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi (Corte d'appello Roma, sez. lav., sent. 14 gennaio 2022, n. 4293).

In tema d'impresa familiare, la cognizione del giudice del lavoro, ex art. 409 c.p.c., non è circoscritta all'accertamento del diritto alla remunerazione dei soggetti indicati dall'art. 230-bis c.c., ma comprende la domanda con la quale un coniuge, previo accertamento della partecipazione all'impresa familiare con l'altro coniuge, chieda, ai sensi della disposizione citata, l'attribuzione di beni o di quote di beni, che assuma acquistati con i proventi dell'impresa stessa, posto che tali pretese trovano titolo nel rapporto di collaborazione personale, continuativa e coordinata, riconducibile nella previsione dell'art. 409, n. 3, c.p.c. il quale non diversifica le controversie in ragione del fatto che sia stata proposta una domanda di accertamento ovvero di condanna (Corte d'appello Firenze, sez. lav., sent. 3 gennaio 2022, n. 854).

P. 219: Giurisprudenza

Al fine di godere della tutela autorale, l'opera dell'ingegno deve soddisfare il principale requisito costituito dal carattere creativo della stessa; l'opera dell'ingegno deve, altresì integrare il requisito della novità, essendo preclusa la tutela autorale rispetto ad opere che riproducano in modo diretto o fortemente evocativo un'opera altrui già esistente, ricorrendo, altrimenti, l'ipotesi di plagio. Con specifico riguardo alle opere dell'architettura, la tutela autorale può essere accordata non soltanto all'opera finita, ma anche ai suoi disegni o progetti, preliminari o definitivi, che soddisfino gli anzidetti requisiti (Trib. Bologna, sent. 19 maggio 2022, n. 1304).

P. 221: Giurisprudenza

In materia di diritto d'autore, ai fini della tutela prevista dall'ordinamento occorre tener distinta l'idea od il contenuto dell'opera dalla forma espressiva con cui questa si presenta. Infatti, la sussistenza del carattere creativo dell'opera è valutata con riferimento alla forma espressiva e l'opera è protetta in quanto espressione del lavoro intellettuale. Il diritto d'autore, quindi, non protegge le idee ma solo la forma espressiva che l'autore dà all'opera, poiché è nella forma espressiva che l'autore manifesta la propria creatività ed esprime la propria personalità. L'idea dell'opera, invece, rimane nella sfera di ciò che è liberamente appropriabile da chiunque, a tutela degli interessi della collettività (Trib. Firenze, sent. 6 maggio 2022, n. 1372).

P. 226: Giurisprudenza

L'art. 48 del codice della proprietà industriale stabilisce che un'invenzione è considerata tale se implica un'attività inventiva e se, per una persona esperta del settore, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Dunque, affinché ricorra il requisito dell'inventiva è necessario che l'invenzione, oltre ad essere nuova, non costituisca il naturale risultato raggiungibile da qualunque esperto del settore sulla base dello stato della tecnica (Trib. Catania, sent. 22 marzo 2022, n. 1375).

P. 241: Giurisprudenza

L'atto emulativo vietato ex articolo 833 del c.c. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi (Cass. civ., sent. 11 marzo 2022, n. 7976).

P. 244: Giurisprudenza

In tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati. Tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici (Cass. civ., sent. 30 giugno 2022, n. 20839).

P. 253: Giurisprudenza

L'azione negatoria e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore con la prima chiede il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi mentre, con la seconda, si afferma proprietario della res di cui non ha il possesso e agisce contro chi la detiene al fine di ottenerne la restituzione (App. Milano, sent. 6 aprile 2022, n. 1172).

P. 254: Giurisprudenza

Presupposto dell'azione di regolamento dei confini è l'incertezza del confine tra due fondi, la quale può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite tra i fondi (c.d. incertezza oggettiva) quanto dalla contestazione del confine esistente (c.d.

incertezza soggettiva), purché quest'ultima non investa i titoli di acquisto della proprietà (Trib. Mantova, sent. 31 maggio 2022, n. 450).

P. 262: Giurisprudenza

Nell'ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica, laddove l'ente comunale attribuisca a una cooperativa edilizia il diritto di superficie ad aedificandum a tempo determinato, la proprietà degli alloggi realizzati costituisce necessariamente un quid minus rispetto al pieno diritto di proprietà, quindi, allo scadere del termine pattuito, il diritto di proprietà sull'immobile si estingue, mentre il proprietario del suolo diviene proprietario, per accessione, anche della costruzione ex art. 953 c.c.; effetto che può essere evitato solo mediante il rinnovo della convenzione, la concessione di un nuovo diritto di superficie a tempo determinato, oppure mediante riscatto dietro pagamento del corrispettivo (App. Cagliari, sent. 14 giugno 2022).

P. 262: Giurisprudenza

La concessione amministrativa di area cimiteriale per l'edificazione di sepolture private, di natura traslativa, fa sorgere un diritto in capo al concessionario qualificabile come diritto reale nei confronti di terzi (il c.d. diritto di sepolcro), assimilabile al diritto di superficie; nei confronti della pubblica amministrazione concedente, peraltro, detta posizione soggettiva si atteggia ad interesse legittimo, con la conseguenza che essa soggiace ai poteri pubblicistici regolativi e conformativi dell'amministrazione; detto diritto di natura reale sul bene è suscettibile di possesso e soprattutto di trasmissione sia inter vivos che per via di successione mortis causa, separatamente - è ovvio - dalla proprietà del suolo, come precisato dall'art. 952, comma 2, cod. civ. (Cons. Stato, sent. 1° giugno 2022, n. 4473).

P. 268: Giurisprudenza:

L'art. 1015 c.c., conformemente all'art. 516 c.c. del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l'usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto, che ricorrono quando l'usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non può che riguardare i casi più gravi, in quanto per gli abusi di minore gravità la stessa legge prevede, nel comma 2 dell'art. 1015 c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari, a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario (Cass. civ., sent. 3 marzo 2022, n. 7031).

P. 265: Giurisprudenza

Elemento essenziale dell'enfiteusi, anche dopo le modifiche introdotte in materia dalle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi un fondo urbano (terreno da utilizzare per scopi non agricoli, ovvero edificio già costruito), è l'imposizione a carico dell'enfiteuta dell'obbligo di migliorare la precedente consistenza del fondo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, né si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ne consegue che, sia nel caso di enfiteusi urbana che rurale, le migliorie non si risolvono nella mera manutenzione, sia pure straordinaria (Cass. civ., ord. 17 maggio 2022, n. 15822).

La disposizione dell'art. 975, comma 1, c.c., secondo cui l'enfiteuta, quando cessa l'enfiteusi, ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati al momento della riconsegna, trova applicazione solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di enfiteusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibile alla legittima attività dell'enfiteuta (o dei suoi danti causa), e non anche ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto nel tempo in cui l'enfiteuta abbia conservato di fatto il possesso materiale del bene, per i quali, invece, risultano applicabili i criteri generali previsti dall'art. 1150 c.c. (Cass. civ., sent. 14 aprile 2022, n. 12206).

P. 268: Giurisprudenza

Supposta l'originaria coincidenza fra la posizione di titolare della piena proprietà di un bene e quella di locatore, ove successivamente la piena proprietà, per eventi di carattere dichiarativo o costitutivo venga a scindersi nel senso dell'attribuzione della nuda proprietà e dell'usufrutto rispettivamente a soggetti diversi, la qualità di locatore, in virtù delle disposizioni coordinate degli artt. 981, 984, 999 cod. civ., si concentra per tutti i riflessi, attivi e passivi, sostanziali e processuali, nel titolare dell'usufrutto, e ciò tanto nella costituzione dell'usufrutto per atto tra vivi, quanto nella costituzione mortis causa (Cass. civ., sent. 26 luglio 2022, n. 23265).

L'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire ex art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni occorsi al bene oggetto del suo diritto. (Cass. civ., ord. 18 maggio 2022, n. 15913).

Del danno occorso all'immobile di proprietà di una società di persone, in conseguenza dell'effettuazione di opere di demolizione da parte di uno dei soci co-amministratori, che ne abbia anche il godimento materiale in qualità di usufruttuario, risponde unicamente quest'ultimo, ove le dette opere siano ascrivibili alla sua iniziativa, ovvero entrambi gli amministratori, ove la scelta di procedere alle demolizioni fosse riferibile a una loro comune decisione (Cass. civ., ord. 14 marzo 2022, n. 8102).

L'art 1015 c.c., conformemente all'art 516 c.c. del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l'usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto, che ricorrono quando l'usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non può che riguardare i casi più gravi, in quanto per gli abusi di minore gravità la stessa legge prevede, nel comma 2 dell'art. 1015 c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari, a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario (Cass. civ., ord. 3 marzo 2022, n. 7031).

L'indicazione del prezzo, deve essere contenuta nel contratto di costituzione, a titolo oneroso, del diritto di usufrutto, essendone un elemento essenziale oltretutto risultare per iscritto e per intero quando sia prevista la forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente a tali fini una dichiarazione di quietanza la quale fornisce soltanto la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo con la conseguenza che in assenza di altre indicazioni circa l'effettivo ammontare del prezzo o circa i criteri di determinazione richiamati dai contraenti, la suddetta quietanza non può soddisfare i requisiti imposti, a pena di nullità, dal combinato disposto degli artt. 1346 e 1350, n. 2, c.c. (Cass. civ., sent. 24 febbraio 2022, n. 6142).

P. 272: Giurisprudenza

In tema di servitù industriali, il concetto di "utilitas", pur potendo ricomprendere qualsiasi vantaggio, anche non economico, che migliori l'utilizzazione del fondo dominante, deve risultare direttamente e oggettivamente dalla natura e dalla destinazione del fondo dominante, sicché, dovendo rispettare il carattere della predialità, non può riferirsi all'attività industriale in sé e per sé considerata, ma va pur sempre ricondotto al fondo (Cass. civ., ord. 18 maggio 2022, n. 15928).

Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli, senza che possa in tal senso interpretarsi il riconoscimento, in capo all'acquirente, di una servitù di passaggio sulla comproprietà del bene accessorio (nella specie un cortile), potendo essa giustificarsi nell'intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietà esclusiva dell'acquirente, eccedente i limiti di comproprietà ex art. 1102 c.c., posto a carico della comunione residua (Cass. civ., ord. 22 aprile 2022, n. 12866).

In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non sia dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi non può pretendere l'apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio "servitus in faciendo consistere nequit" (Trib. Tivoli, sent. 25 gennaio 2022, n. 85).

P. 276: Giurisprudenza

In tema di servitù, l'aggravamento dell'esercizio, in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare l'opera non in sé stessa, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali, connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo anzidetto. Ne consegue che incorre nel divieto di cui all'art. 1067 c.c. il proprietario del fondo dominante che effettui innalzamenti del livello del proprio immobile e determini, mediante realizzazione sul muro di divisione di più finestre poste su differenti livelli, una più facile, intensa e continua "inspectio" e "prospectio" sul fondo servente, tale da modificare lo stato dei luoghi, facendone assumere una diversa configurazione e funzione (App. Napoli, sent. 13 giugno 2022).

La servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di quest'ultimo, dovendo i due fondi riuniti rimanere distinti ai fini della servitù, senza, tuttavia, che al "dominus" del nuovo e più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell'art. 1067 cod. civ., in caso di uso della servitù divenuto più oneroso (App. Milano, sent. 6 maggio 2022).

P. 280: Giurisprudenza:

Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione (Cass. civ., sent. 10 maggio 2022, n. 14714).

P. 280: Giurisprudenza

In tema di servitù di passaggio, per integrare il requisito dell'apparenza di cui all'art. 1061 c.c., è sufficiente l'esistenza di un sentiero formatosi naturalmente in conseguenza di un uso non sporadico del passaggio, purché dal suo tracciato o anche da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente ed altresì che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante (App. Brescia, sent. 10 giugno 2022).

Ai fini della apparenza di una servitù di passaggio non è sufficiente la mera esistenza di una strada o di un percorso, idonea allo scopo, essendo per contro necessario che la presenza di segni visibili e permanenti dimostri che essa è stata realizzata allo scopo precipuo di dare accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente. Il requisito dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. ai fini dell'usucapione deve consistere nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, visibili in modo tale da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo servente. Le opere visibili permanenti devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire. Non è quindi sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, poiché è necessario un "quid pluris" che dimostri la specifica destinazione (App. Perugia, sent. 19 gennaio 2022).

P. 282: Giurisprudenza

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente e, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli (Cass. civ., ord. 11 marzo 2022, n. 7972).

Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi, da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente (App. Milano, sent. 25 maggio 2022).

Al fine di una valida costituzione negoziale di una servitù non è necessaria l'indicazione espressa del fondo dominante, di quello servente e delle modalità dell'assoggettamento di questo al primo, ma è sufficiente che tutti tali elementi siano con certezza ricavabili, mediante i consueti strumenti ermeneutici, dal contenuto dell'atto, non essendo per contro sufficiente la mera costituzione di un vincolo a carico di un fondo e l'indicazione dell'utilità a vantaggio di un altro. Con particolare riguardo alle servitù di passaggio, poi, si è osservato che non è richiesto, ai fini della loro costituzione, l'uso di formule sacramentali essendo sufficiente che dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto, rappresentato dall'assoggettamento dell'uno all'utilità dell'altro (Trib. Torino, sent. 4 gennaio 2022, n. 22).

In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse (Cass. civ., sent. 25 luglio 2022, n. 23078).

L'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051, comma 3, c.c., va riferito alla estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo (Cass. civ., ord. 20 giugno 2022, n. 19754).

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente e, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli (Cass. civ., ord. 11 marzo 2022, n. 7972).

La c.d. servitù di liberazione del fondo dalle acque in eccesso, ex art. 1043, comma 2, c.c., afferisce indifferentemente ad acque chiare o impure, o scure, così da potersi riferire anche alle acque provenienti da latrine o tratti fognari. La servitù di fatto, se non autorizzata, è in sé illegittima anche per condutture di acque o liquami, tranne che non se provi l'acquisto per usucapione (Trib. Napoli, sent. 9 agosto 2022, n. 7672).

L'azione prevista dall'art. 1054 c.c. ha natura esclusivamente personale, sicché nell'ipotesi in cui il fondo, originariamente unico, sia divenuto intercluso per effetto d'alienazione di una parte di esso a titolo oneroso, il legittimato attivo e quello passivo sono esclusivamente l'acquirente ed il venditore del fondo, non anche i rispettivi aventi causa a titolo particolare, salvo che non ne sia stata prevista in modo espresso la trasmissione nell'atto di acquisto (Trib. Patti, 29 marzo 2022, n. 215).

La domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, poiché solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza si realizza la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c.; ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta, perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi (Trib. Brescia, sent. 12 gennaio 2022, n. 35).

La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non costituisce elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., in quanto la sua costituzione avviene nel momento in cui i

fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, ed è a quel momento che occorre fare riferimento ai fini dell'accertamento giudiziale, con la conseguenza che i successivi mutamenti dello stato dei luoghi risultano irrilevanti (Cass. civ., ord. 6 giugno 2022, n. 18037).

Qualora un unico fondo, originariamente pervenuto in successione a due eredi per quote indivise, venga successivamente frazionato da questi ultimi in porzioni distinte in sede di divisione, la situazione di assoggettamento di fatto di una di tali porzioni rispetto all'altra è idonea a determinare la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, con decorrenza da detta divisione (Cass. civ., sent. 10 maggio 2022, n. 14714).

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (App. Napoli, sent. 7 marzo 2022).

Il principio del nemini in res sua servit, secondo il quale il fondo dominante e il fondo servente devono essere di proprietà di soggetti diversi, implica che i condomini del Condominio, non potrebbero vantare diritto di servitù, tranne se sia nell'atto di compravendita della loro proprietà, sia nel Regolamento condominiale. Se così fosse, non sarebbero tenuti a pagare gli oneri relativi al mantenimento ed esercizio della servitù, i quali sono però previsti a livello contrattuale (Trib. Milano, sent. 15 febbraio 2022, n. 1379).

In tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 c.c.), l'azione del proprietario di quest'ultimo, volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come "negatoria servitutis" - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno (Cass. civ., ord. 16 febbraio 2022, n. 5078).

In tema di domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili attraverso opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, in modo non equivoco. Dunque, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, deve essere manifesto. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (App. Cagliari, sent. 26 maggio 2022).

In virtù del disposto di cui all'art. 1079 c.c., la violazione all'esercizio del diritto di servitù legittima la proposizione dell'azione confessoria che, per il suo carattere reale, può essere proposta dall'attuale titolare della servitù e contro l'autore della violazione (Trib. Mantova, sent. 26 aprile 2022, n. 349).

L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la "confessoria servitutis" si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi; con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido; allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario; da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (Trib. Napoli, sent. 7 febbraio 2022, n. 1324).

In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio (Cass. civ., sent. 5 aprile 2022, n. 11054).

P. 293: 2/3 in sostituzione di 1/3

P. 299: Giurisprudenza

Il divieto di cessione del diritto reale di uso su una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomini non comporta che non sia configurabile in favore del successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell'unità immobiliare, al cui servizio essa è destinata, anche in difetto di espressa menzione del diritto d'uso nel contratto di alienazione, l'accessione del possesso agli effetti dell'art. 1146, comma 2, c.c. (Cass. civ., ord. 21 giugno 2022, n. 19940).

P. 301: Giurisprudenza:

Esula dalle attribuzioni dell'assemblea, previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), del codice civile, porre a carico di un singolo condomino una determinata spesa sulla base di un accertamento di responsabilità che non provenga da una sentenza e che sia, piuttosto, espressione della volontà maggioritaria dei condomini (Cass. civ., sent. 21 giugno 2022, n. 20009).

P. 303: Giurisprudenza:

La convenzione sul riparto delle spese condominiali inserita nel regolamento può essere modificata all'unanimità dai partecipanti al condominio e per la sua validità si applicano le regole negoziali. Per cui una nuova delibera modificativa delle regole di riparto adottata in assemblea dall'unanimità dei presenti, ma in assenza di un condomino che poi vi aderisce espressamente, è pienamente valida ed opponibile ai terzi. Pertanto, in materia di modifiche del regolamento condominiale tramite apposita convenzione non sono applicabili le regole assembleari, ma quelle che regolano la valida prestazione del consenso a un atto negoziale (Cass. civ., sent. 4 luglio 2022, n. 21086).

P. 304: Giurisprudenza:

Sussiste il supercondominio ogniqualvolta vi siano più edifici, costituiti o meno in distinti condominii, legati funzionalmente dall'esistenza di manufatti, impianti o servizi comuni ai fabbricati ed in rapporto di accessorietà con questi ultimi, tali da precluderne il godimento autonomo. La qualificazione supercondominiale replica al plurale la nozione di condominio e il vincolo di accessorietà esistente tra la parte comune servente e gli immobili serviti. Ciò comporta l'applicazione della disciplina specifica in materia condominiale in luogo di quella generale della comunione. L'elemento identificativo del supercondominio risiede, dunque, nella natura specificamente condominiale del complesso immobiliare, connotata da una relazione di accessorietà tra la parte comune servente e la pluralità di immobili serviti, prescindendo dal fatto che questi integrino un condominio unitario (App. L'Aquila, sent. 13 gennaio 2022, n. 48).

P. 364: Il titolo di credito è un documento contenente la promessa unilaterale di effettuare una determinata prestazione a favore di chi presenterà il titolo al debitore.

P. 401: Giurisprudenza:

Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cass. civ., sent. 27 aprile 2022, n. 13143).

P. 412: Attualmente e con decorrenza dal 01.01.2023 è pari al 5% annuo.

P. 417: Giurisprudenza:

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprime un costo del credito e, in quanto tale, va inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro. Non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale (Cass. civ., sent. 17 novembre 2022, n. 33964).

P. 427: Giurisprudenza:

In ipotesi di cessione di credito a scopo di garanzia di altra obbligazione (nella specie, un finanziamento o anticipazione da parte di una banca) il debitore ceduto – che può opporre al cessionario le eventuali eccezioni refluenti sul pregresso rapporto con il cedente – rimane del tutto estraneo al distinto rapporto obbligatorio fra cedente e cessionario, a garanzia del quale è stata conclusa la cessione, non essendovi accessorietà tra i due rapporti, ma solamente un collegamento negoziale tra l'obbligazione garantita ed il credito ceduto a scopo di garanzia; ne consegue che il debitore ceduto non è terzo che abbia prestato garanzia ex art. 1204 c.c., ma piuttosto è solvens estraneo al negozio (Cass. civ., sent. 25 maggio 2022, n. 16837).

P. 434: Giurisprudenza:

La differenza tra delegazione di pagamento e di debito consiste nell'essenza solutoria della prima, in cui il delegato provvede al pagamento senza assumersi l'obbligo, e nell'essenza obbligatoria della seconda, in cui il delegato si aggiunge al delegante nella veste di debitore del delegatario che quindi avrà azione anche nei suoi confronti. Posto che l'assunzione del debito non abbisogna di formule sacramentali, stabilire la tipologia di delegazione è accertamento che spetta al giudice di merito (Cass. civ., sent. 22 febbraio 2022, n. 5755).

P. 436: Giurisprudenza:

La espromissione consiste in un contratto tra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato e terzo assuntore, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che abbiano determinato l'intervento dell'espromittente. Tale operazione assuntiva può essere effetto di precedenti accordi tra il debitore e l'espromittente: è sufficiente però che – al momento del contratto con il creditore – l'assunzione risulti formalmente svincolata dai rapporti tra espromittente e debitore originario, e quindi che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato. L'effetto tipico che ne consegue è l'aggiunta

di un nuovo debitore che - fatte salve la dichiarazione liberatoria del creditore e la conseguente successione dell'espromittente nel lato passivo del rapporto - risponde in solido con l'originario obbligato. Il debito resta – in ogni caso – immutato e pertanto il terzo assunto può avvalersi di tutte le eccezioni fondate sul contratto tra espromesso ed espromissario e su quello di espromissione (Cass. civ., sent. 1° marzo 2022, n. 6732).

P. 473: Giurisprudenza:

La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall'animus novandi, consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione (Cass. civ., sent. 14 settembre 2022, n. 27028).

P. 479: Giurisprudenza:

L'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio *genus nunquam perit*, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (Cass. civ., sent. 22 giugno 2022, n. 20152).

P. 496: Giurisprudenza

La responsabilità patrimoniale del debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., non è limitata ai soli beni di cui lo stesso è proprietario all'atto del sorgere del credito; in proposito, un bene alienato con atto assolutamente simulato non è mai uscito dal patrimonio del debitore, per cui il creditore è legittimato a far accertare la simulazione anche se il credito è sorto dopo l'atto di compravendita (App. Roma, sent. 14 gennaio 2022).

In tema di azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'"*eventus damni*", non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia di cui all'art. 2740 c.c., essendo, invece, sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo; sicché, ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore, è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa, incombando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali (App. L'Aquila, sent. 11 gennaio 2022).

Il creditore può agire per ottenere l'adempimento dell'obbligazione e, dunque, nella moltiplicazione dei patrimoni che il creditore comune può aggredire in forza della regola della responsabilità patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. altrimenti opinando, non si comprenderebbe il senso della sottoscrizione del contratto da parte di un soggetto quale "coobbligato", laddove poi questi potrebbe liberarsi agevolmente dal vincolo contrattuale invocando l'irrelevanza giuridica della relativa qualificazione contrattualmente assunta, in spregio ai più elementari principi di buona fede oggettiva (altrimenti incentivandosi la stipulazione di contratti di prestito con la riserva mentale di poterli poi non onorare), di autoresponsabilità e di conservazione degli atti giuridici (Trib. Salerno, sent. 16 marzo 2022, n. 916).

P. 499: Giurisprudenza

I privilegi costituiscono, come le altre cause legittime di prelazione, una deroga al principio della *par condicio creditorum* sancito dal primo comma dell'art. 2741 cod. civ., con conseguente natura eccezionale delle norme che li attribuiscono. Ne deriva che l'efficienza di un sistema siffatto è garantita dall'equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l'eccezione del regime preferenziale, giacché l'indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalità del trattamento privilegiato. Solo la legge può dunque incidere, in base ad una nuova valutazione ampiamente discrezionale, sull'ordine di valori espresso dalla regola della *par condicio creditorum*, selezionando le cause del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., costituiscano la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi. In questo contesto, non è possibile utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti, mentre è solo possibile sindacare – all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio – la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita (Corte cost., 1° luglio 2022, n. 167).

In tema di privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 5, c.c., la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è di per sé idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti quali, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci, che non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati (Cass. civ., ord. 3 marzo 2022, n. 7085).

L'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., per come modificato dall'art. 1, comma 474, L. n. 205 del 2017, laddove accorda al credito previdenziale e dal credito di rivalsa IVA il medesimo privilegio che assiste il credito per le retribuzioni dei professionisti, non ha portata retroattiva, in ragione della natura sostanziale (e non processuale) delle norme in materia di privilegi, siccome attinenti ad una qualità dei crediti, e trovando applicazione, salva espressa disposizione in senso contrario,

il generale principio della irretroattività delle leggi di cui all'art. 11 preleggi. Ne consegue che il privilegio in questione assiste soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore (1° gennaio 2018) della legge che lo ha introdotto (Cass. civ., ord. 2 marzo 2022, n. 6908).

In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto (Cass. civ., sent. 2 marzo 2022, n. 6884).

Il privilegio di cui dell'art. 2751-bis c.c., n. 5-bis, non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma anche sulla natura oggettiva del credito, vale a dire sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, con la conseguenza che la tutela creditizia privilegiata non solo abbraccia la vendita dei prodotti che siano riconducibili all'attività dei soci della cooperativa, quale che sia l'entità del loro apporto lavorativo personale, e l'attività di trasformazione delle imprese consorziate, ma può anche estendersi ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico, purché, trattandosi di operazioni corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sussista e sia dimostrabile il nesso di strumentalità con la finalità cooperativa (Cass. civ., ord. 18 febbraio 2022, n. 5496).

In materia di società di revisione contabile, il privilegio sui mobili previsto nell'art. 2751-bis n. 2 c.c. fa riferimento esclusivo alla retribuzione del professionista (o prestatore d'opera intellettuale) individuale e un'interpretazione estensiva di essa, a favore delle società che svolgono attività oggettivamente identiche a quelle delle professioni intellettuali protette (revisione e certificazione dei bilanci), non può aver luogo in considerazione della confusione, nell'ambito societario, tra la remunerazione del capitale e della retribuzione del lavoro (Trib. Ravenna, sent. 4 marzo 2022, n. 144).

P. 507: Giurisprudenza

In tema di impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del patto commissorio, poiché il disposto dell'art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto all'art. 6 del D.Lgs. n. 170 del 2004 ipotesi in cui tale divieto non si applica (Cass. civ., ord. 21 settembre 2022, n. 27615).

Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre; il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento (Cass. civ., sent. 17 giugno 2022, n. 19694).

P. 512: Giurisprudenza

Al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, il titolo costitutivo dell'ipoteca deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente (Cass. civ., ord. 21 giugno 2022, n. 19977).

In deroga all'art. 2811 c.c., nel caso in cui il terzo proprietario abbia costruito su terreno ipotecato, in tal modo apportandovi migliorie ai sensi dell'art. 2864 c.c., in applicazione dell'art. 2041 c.c. in ottica bilaterale, nel bilanciamento di interessi tra il creditore ipotecario e il terzo, deve essere determinata la misura della partecipazione di quest'ultimo alla distribuzione del ricavato della vendita con modalità idonee, da un lato, a evitare l'ingiustificato arricchimento del creditore ipotecario e il nocimento patrimoniale per il terzo (che ha apportato un obiettivo incremento di valore del bene) e, dall'altro, altresì a neutralizzare l'ingiustificata locupletazione del terzo medesimo (comunque consapevole di edificare su suolo ipotecato). Pertanto, sulla scorta della ratio compensativa sottesa all'art. 2864 c.c., deve ritenersi che al terzo spetti esclusivamente la somma relativa al costo "vivo" di costruzione (da accertarsi in sede peritale, riconoscendo l'art. 512 c.p.c. al G.E. il potere di dirimere i contrasti sorti nella fase del riparto previo svolgimento di una indagine sommaria), non potendo farsi riferimento al "valore di mercato" dell'edificato (Trib. Bari, ord. 22 febbraio 2022).

P. 514: Giurisprudenza

La cancellazione dell'ipoteca svolge sia una funzione di pubblicità-notizia, allorché sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca in ragione della sua nullità o definitiva inefficacia, sia una funzione di autonoma causa estintiva dell'ipoteca, in quanto ne determina l'estinzione anche in assenza dei relativi presupposti. Pertanto, la clausola contrattuale, con la quale il promittente venditore assume l'impegno di curare, a proprie spese, l'estinzione dell'ipoteca prima del rogito notarile, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo va considerato assolto con l'estinzione per pagamento dell'obbligazione

garantita, corredata del consenso del creditore ipotecario alla cancellazione, rilasciato con scrittura autenticata dal notaio che abbia presentato al conservatore l'atto fondante la richiesta, essendo contrario a buona fede ritenere, viceversa, necessario anche il completamento della formalità della cancellazione entro il termine pattuito (Cass. civ., ord. 24 giugno 2022, n. 20434).

P. 524: Giurisprudenza

Il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore (Cass. civ., ord. 28 aprile 2022, n. 13418).

Il pagamento del fideiussore con surrogazione legale ai sensi dell'art. 1949 c.c. lascia immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio originario, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore, al quale si sostituisce il solvens, ed ai fini dell'ammissione al passivo è solo a tale rapporto (e non anche a quello fideiussorio), che occorre avere riguardo al fine di stabilire se la relativa documentazione probatoria abbia data certa opponibile ai creditori (Cass. civ., ord. 14 febbraio 2022, n. 4774).

In tema di fideiussione, essa si estende, ai sensi dell'art. 1942 c.c., agli accessori del debito principale, i quali vincolano il fideiussore entro il massimo garantito; nel caso, inoltre, di mancato tempestivo adempimento da parte del fideiussore, la garanzia si estende anche agli ulteriori interessi che a titolo moratorio abbiano a maturare su tale importo fino alla data del pagamento, da chiunque effettuato, e l'incremento che per tal modo subisce il debito del fideiussore, in quanto imputabile a specifico inadempimento del fideiussore stesso, svincolato da correlazione con la ormai caducata efficacia della garanzia e autonomamente rilevante, non soggiace - a differenza di quello rappresentato dagli interessi (anche moratori) maturati anteriormente alla cessazione del rapporto principale - al limite del massimale della fideiussione (App. Messina, sent. 4 marzo 2022).

In tema di contratti atipici, la garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto "a prima richiesta", "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" ha natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto consiste proprio in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione disciplinata dall'art. 1936 c.c. e seguenti - e, dunque, realizzando la c.d. "autonomia" della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante (Trib. Salerno, sent. 25 maggio 2022, n. 1836).

L'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce, tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostitutiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c. (Trib. Torino, sent. 21 aprile 2022, n. 1751).

È preclusa al fideiussore, in deroga all'art. 1945, l'opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore principale, la richiesta di pagamento immediato deve risultare prima facie fraudolenta o abusiva sì da apparire all'evidenza contraria a norme imperative (Trib. Prato, sent. 11 marzo 2022, n. 157).

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. In tal caso, infatti, è palese la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti al debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia (Trib. Napoli, sent. 10 febbraio 2022, n. 1485).

P. 525: Giurisprudenza

In tema di garanzia patrimoniale, l'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale, sicché non è configurabile tale figura contrattuale nell'ipotesi in cui non sia previsto che i frutti derivanti dal godimento del bene concorrano ad estinguere il debito (Cass. civ., sent. 17 giugno 2022, n. 19694).

P. 526: Giurisprudenza

Nel contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da eventuali

escussioni abusive o fraudolente, purché allegghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore (Cass. civ., sent. 7 novembre 2022, n. 32720).

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. civ., ord. 17 giugno 2022, n. 19693).

La garanzia autonoma è operazione negoziale complessa, caratterizzata dall'assenza del profilo di identità delle prestazioni del garante e del debitore e dalla specifica finalità indennitaria che la qualifica e distingue rispetto alla più comune figura codicistica della fideiussione. Mentre la fideiussione, quale istituto centrale del sistema delle garanzie personali, mira a garantire il creditore dal rischio dell'inadempimento colpevole accostando al patrimonio debitorio un patrimonio ulteriore in coerenza con la tradizionale funzione solutorio-satisfattiva, il contratto autonomo di garanzia si è affermato nella prassi negoziale quale strumento di garanzia del creditore dal fallimento oggettivo dell'operazione economica da questi intrattenuta con il debitore (Trib. Salerno, sent. 24 marzo 2022, n. 996).

P. 622: Giurisprudenza

Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (Cass. civ., sez. un., sent. 25 marzo 2022, n. 9775).

In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente – perché non in forma di atto pubblico – attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta (Cass. civ., ord. 18 febbraio 2022, n. 5488).

In tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente (Cass. civ., ord. 31 gennaio 2022, n. 2855).

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, previsto dall'art. 6, lett. c), della l. n. 1 del 1991 (ratione temporis applicabile), va inteso in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato, a pena di nullità (c.d. di protezione), ancorché non prevista espressamente, ove il contratto sia redatto per iscritto ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione del cliente e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. civ., ord. 17 gennaio 2022, n. 1250).

P. 634: Giurisprudenza

Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393, non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se, in relazione alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente (Trib. Napoli, sent. 12 maggio 2022, n. 4707).

P. 656: Giurisprudenza:

Qualora le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per potere pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualificabile come mista, dipendendo la concessione del mutuo dal comportamento del promissario acquirente ma anche del promittente venditore nell'approntare le attività necessarie al verificarsi della condizione. La mancata erogazione del prestito comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'articolo 1359 del codice civile, un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente (Cass. civ., sent. 31 maggio 2022, n. 17571).

P. 661: Giurisprudenza:

La presupposizione è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto che assurga a presupposto comune e determinante della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non si sia fatto espresso riferimento; o, in altri termini, si ha presupposizione quando una

determinata situazione di fatto comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto comune in modo da assurgere a fondamento - pur in mancanza di un espresso riferimento formale o testuale - dell'esistenza ed efficacia del contratto (Trib. Cagliari, sent. 6 aprile 2022, n. 932).

P. 672: Giurisprudenza

In caso di negozio concluso dal falsus procurator di una società, la sua ratifica può desumersi da fatti concludenti purché compiuti dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa (Cass. civ., sent. 5 aprile 2022, n. 11040).

In tema di contratto di fornitura, la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator, che lo rende efficace nei confronti del dominus, può essere fatta implicitamente, ad esempio mediante l'accettazione della somma riscossa dal falsus procurator, mentre non occorre la forma scritta, neppure ove tale sia la forma dell'atto seguita di fatto dal falsus procurator (App. Messina, sent. 31 marzo 2022).

In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto (Cass. civ., ord. 13 settembre 2022, n. 26871).

Colui che, in qualità di "falsus procurator", abbia stipulato un contratto in nome e per conto di un terzo, al quale poi succeda "mortis causa", non può eccepirne l'inefficacia per carenza del potere rappresentativo, dovendosi ritenere che, alla stregua delle regole della correttezza, egli sia automaticamente vincolato in proprio al negozio per effetto dell'accettazione dell'eredità (Cass. civ., ord. 17 maggio 2022, n. 15841).

Il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus e, come negozio in itinere o in stato di pendenza, non è nullo e neppure annullabile, bensì inefficace nei confronti del dominus sino alla ratifica di questi (Trib. Napoli, sent. 10 giugno 2022, n. 5827).

P. 673: Giurisprudenza

L'istituto dell'adempimento dell'obbligo del terzo non comporta ontologica incompatibilità con la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o di mandato, potendo il solvens legittimamente assumere la veste di un rappresentante, ex art. 1387 c.c., o quella di un mandatario, ex art. 1703 c.c. La sussistenza di un mandato non è, dunque, ex se idonea e sufficiente al fine di riconoscere la fondatezza della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. civ., ord. 8 settembre 2022, n. 26505).

In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, affinché l'atto compiuto dal rappresentante legale possa essere imputato all'ente rappresentato, non è necessario che l'esternazione del potere rappresentativo avvenga in modo esplicito, poiché la spendita del nome non richiede l'uso di formule sacramentali e può evincersi anche dal contenuto dell'atto compiuto dal rappresentante, e non è rilevante che quest'ultimo sia cessato dalla carica, ove ciò non risulti dall'iscrizione nel registro delle imprese. (Cass. civ., sent. 4 agosto 2022, n. 24262).

In tema di compravendita, la procura limitata alla stipula del preliminare non può intendersi estesa al potere di concludere anche il contratto definitivo e di trasferire la proprietà dell'immobile; invero, la stipula del contratto definitivo non può considerarsi come un atto necessario e consequenziale per l'adempimento del mandato, costituendone, invece, un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell'oggetto (Cass. civ., ord. 16 maggio 2022, n. 15496).

In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta (Cass. civ., ord. 18 febbraio 2022, n. 5488).

Chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui. (App. Torino, sent. 2 maggio 2022).

In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate dall'amministratore nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato, il quale deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i documenti giustificativi, non soltanto delle somme sborsate, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico (Trib. Roma, sent. 7 giugno 2022, n. 8859).

In tema di mandato, anche ai fini dell'art. 1218 c.c. e della condanna al risarcimento dei danni, il mandatario non può discostarsi dalle istruzioni ricevute dal mandante, con la conseguenza che l'atto giuridico posto in essere oltre i limiti del mandato resta a suo carico, a norma dell'art. 1711, comma 1 c.c. Né assume rilievo una eventuale verifica della conformità

di tale atto agli interessi perseguiti dal mandante, qualora si tratti di mandato rigido e specifico, posto che in tal caso l'atto compiuto in difformità da dette istruzioni non corrisponde alla volontà espressa dal mandante (Trib. Bergamo, sent. 4 maggio 2022, n. 1043).

Al mandatario a titolo oneroso si richiede, nella esecuzione dell'incarico, la diligenza del buon padre di famiglia, con obbligo per lo stesso di rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono giustificare la revoca o la modificazione del mandato (art. 1710 c.c.). Il mandatario inoltre non può eccedere i limiti del mandato, e l'atto che esorbita tali limiti resta a carico del mandatario salvo che il mandante non lo ratifichi (art. 1711 c.c.) (App. Napoli, sent. 7 marzo 2022).

P. 795: Giurisprudenza:

Per stabilire se un determinato contratto vada qualificato come locazione di immobile o affitto di azienda è necessario anzitutto verificare se i beni oggetto del contratto siano organizzati in forma di azienda; in caso positivo va accertato se l'intenzione dei contraenti è stata quella di trasferire il complesso organizzato o semplicemente un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l'avente causa di costituire ex novo un'azienda propria (Trib. Vallo Lucania, sent. 13 settembre 2022, n. 628).

P. 802: Giurisprudenza:

La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto è basata sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa cui le opere sono commissionate. Il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa, e cioè quella che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore e nella quale l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative d'impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Ove queste condizioni non sussistano, il contratto è d'appalto: né vale ad escludere la ricorrenza della figura contrattuale dell'appalto la circostanza che le opere commissionate all'impresa siano di modesta entità (Trib. Perugia, sent. 31 agosto 2020, n. 937).

P. 806: In ordine alle previsioni sulla limitazione del risarcimento da parte del vettore, nel caso di danno per perdita o avaria delle cose trasportate, il novellato art. 1696 introduce due rilevanti previsioni. Segnatamente al comma 2, si richiama l'applicazione della normativa nazionale e/o internazionale di volta in volta applicabile, rispetto alla specifica modalità di trasporto utilizzata (su strada, aereo, marittimo e ferroviario), mentre al comma 3, si disciplina la fattispecie del c.d. trasporto multimodale, ovvero del trasporto effettuato mediante diverse modalità di trasporto, prevedendo che qualora non sia possibile individuare in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore è pari a 1 euro per ogni chilogrammo della merce perduta nei casi di trasporti nazionali e di 3 euro per ogni chilogrammo nei trasporti internazionali.

P. 815: A norma del novellato art. 1737, il **contratto di spedizione** "è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie". Si tratta di un **tipo speciale di mandato** che può essere **senza rappresentanza**, quando lo spedizioniere assume a proprio nome l'incarico di far trasportare da altri la merce per conto del mittente, o **con rappresentanza** quando lo spedizioniere agisce in nome e per conto del mandante nella conclusione del contratto di trasporto.

P. 816: Tra gli obblighi a carico dello **spedizioniere** vi è quello di **diligenza**, in quanto egli è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni impartitegli dal committente. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite se non dietro espressa richiesta del mandante (art. 1739). Ulteriore obbligo è quello di **custodia** delle cose ricevute in attesa di consegnarle al vettore.

P. 816: Quando lo spedizioniere si impegna ad eseguire il trasporto in tutto o in parte con propri o altrui mezzi, assume gli stessi diritti e i medesimi obblighi del vettore (art. 1741, c.d. **spedizioniere-vettore**). In quest'ultima ipotesi, in caso di perdita o avaria delle cose spedite, si applicano i limiti al risarcimento del danno di cui all'art. 1696.

P. 816: Giurisprudenza:

Al fine di integrare la fattispecie della c.d. spedizione-trasporto ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilità del vettore - assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l'oggetto spedito, perché tale attività implica il trasferimento di cose da un luogo all'altro e, cioè, la prestazione tipica che è oggetto dell'obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c. (Cass. civ., sent. 8 settembre 2022, n. 26504).

P. 829: Giurisprudenza:

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati in conseguenza di un fatto accidentale non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale

interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito (Cass. civ., sent. 29 luglio 2022, n. 23762).

P. 832: Giurisprudenza

In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitalizante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda l'asserito inadempimento imputabile al vitalizante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi (Cass. civ., ord. 22 giugno 2022, n. 20150).

Il contratto atipico di "vitalizio alimentare" si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., anche per la natura accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore del vitaliziato, le quali, proprio per tale ragione, sono eseguibili unicamente da un vitalizante specificatamente individuato, alla luce delle sue proprie qualità personali (App. Catania, sent. 16 marzo 2022).

Il vitalizio alimentare, con il quale una parte si obbliga, in cambio dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita e in correlazione ai suoi bisogni, è un contratto atipico, autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c.: i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché, nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 c.c.), mentre, nel vitalizio alimentare, le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di dare e di fare) in parte di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitalizante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (App. Venezia, sent. 24 febbraio 2022).

Il contratto atipico di c.d. "vitalizio alimentare" differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l'accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitalizante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, e per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, correlata non solo alla durata della vita del beneficiario, ma anche alla variabilità e discontinuità delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all'età ed alla salute del beneficiario). Pertanto, l'individuazione dell'aleatorietà del citato vitalizio postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, che il giudice del merito deve compiere con riferimento al momento di conclusione del contratto, nonché al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all'epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (Trib. Palermo, sent. 22 marzo 2022, n. 1212).

P. 836: Giurisprudenza

Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. civ., sent. 25 luglio 2022, n. 23149).

In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (Cass. civ., ord. 5 maggio 2022, n. 14214).

In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento (Cass. civ., ord. 8 aprile 2022, n. 11437).

Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (Cass. civ., ord. 22 marzo 2022, n. 9229).

Ai fini della configurabilità del mutuo di scopo, la destinazione delle somme erogate ad una determinata finalità, comune al finanziatore, deve assurgere a componente imprescindibile del regolamento d'interessi concordato tra le parti, in modo tale da integrare la struttura del negozio, ampliandone la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia sotto il profilo strutturale, per effetto dell'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligo non solo di restituire la somma mutuata e corrispondere gli interessi, ma anche di realizzare lo scopo concordato, sia sotto il profilo funzionale, in virtù della portata essenziale che quest'ultimo impegno riveste nell'ambito del sinallagma contrattuale (Cass. civ., ord. 15 marzo 2022, n. 8382).

In tema di nullità del contratto di mutuo, deve ritenersi che nel cosiddetto mutuo di scopo legale, poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto, con la conseguenza che il patto di compensazione, tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, solo qualora sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi (App. Messina, sent. 25 gennaio 2022).

Il momento perfezionativo del negozio di mutuo coincide con la c.d. "traditio", cioè la consegna del denaro o di altra cosa fungibile, al mutuatario, che ne acquista la proprietà ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest'ultimo, per cui la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato al mutuatario, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante, perché la costituzione del deposito realizza la piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla "traditio" materiale della somma (Trib. Velletri, sent. 16 giugno 2022, n. 1255).

In tema di contratti bancari la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. L'1815 c. 2 c.c. importa, in tal caso, esclusione del solo interesse convenzionale di mora; in forza dell'art 1224, comma 1, c.c., sono comunque dovuti gli interessi (anche di mora) nella misura degli interessi corrispettivi leciti (Trib. Brescia, sent. 7 giugno 2022, n. 1531).

L'eventuale accertamento del superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori non implica l'applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c. all'intero contratto di mutuo, ovvero anche agli interessi corrispettivi, e dunque non determina la gratuità del mutuo (Trib. Firenze, sent. 21 aprile 2022, n. 1162).

In tema di mutuo, il tasso corrispettivo e quello moratorio assolvono a due funzioni diverse: il primo quale retribuzione del capitale rogato ed il secondo quale penale contrattuale per il mancato e/o ritardato pagamento. Se nel costo complessivo del contratto, agli interessi corrispettivi appare logico sommare tutti gli accessori relativi all'erogazione del credito per pervenire al calcolo del costo complessivo del mutuo, non così, invece, per il tasso di mora, che viene in considerazione solo come mera eventualità dello sviluppo del contratto. Alla mora, quale mera eventualità dello sviluppo del rimborso contrattuale, non possono quindi essere sommati "sic et simpliciter" i costi complessivi del contratto. Conseguentemente, è illogica, ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia di riferimento del periodo, procedere attraverso il criterio della sommatoria tra il tasso corrispettivo e quello moratorio (Trib. Ancona, sent. 21 marzo 2022, n. 416).

L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova. La "datio" di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé a fondare la richiesta di restituzione allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione (Trib. Perugia, sent. 21 febbraio 2022, n. 255).

In tema di mutuo, ciò che rileva, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato "per relationem", in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili "a priori" e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono, perciò, essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Trib. Ancona, sent. 14 gennaio 2022, n. 41).

L'art. 1815, comma 2, c.c. nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione di cui all'art. 1815 c.c. colpisce, dunque, la singola pattuizione che prevede la corresponsione di interessi contra legem, e non vi è modo di ritenere che la nullità si comunichi ad altra (valida) pattuizione, anche all'interno della medesima clausola, che dispone l'applicazione di un saggio di interesse inferiore al tasso soglia (Trib. Roma, sent. 12 gennaio 2022, n. 364).

P. 837: Giurisprudenza

In tema di comodato gratuito, la circostanza che il cessionario sia tenuto al versamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese non fa venir meno la causa e la natura del negozio, purché il contributo stabilito si mantenga nei limiti del modus, compatibile col carattere di essenziale gratuità del comodato medesimo, e non integri una controprestazione a vantaggio del cedente (App. Napoli, sent. 31 maggio 2022).

Il comodato trova la sua giustificazione causale nella volontà di sopperire ad una "contingente" necessità altrui, con il godimento gratuito, personale e transeunte di una cosa, dando vita, così, ad una relazione negoziale che trae la sua ragion d'essere da rapporti di condiscendenza e di fiducia. La suddetta premessa giustifica il divieto di subcomodato di cui all'art.

1804 comma 2 c.c., a meno che il comodante, ritenendo sussistente il presupposto della "fiducia" anche in capo al terzo, ne autorizzi il godimento (Trib. Napoli, sent. 10 febbraio 2022, n. 1444).

Il c.c. disciplina due forme di comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e quello c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., "comodato senza determinazione di durata". È solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 c.c. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e impreveduto bisogno (Trib. Larino, sent. 25 gennaio 2022, n. 26).

La fattispecie di responsabilità del comodante per i danni subiti dal comodatario in conseguenza dei vizi della cosa impone il soddisfacimento, da parte del danneggiato, dell'onere della prova che detti vizi erano a conoscenza del comodante, il quale li abbia taciuti al comodatario (Trib. Chieti, sent. 18 gennaio 2022, n. 23).

P. 839: Giurisprudenza

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell'art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l'annullamento sia totalmente infondata e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l'abbia dolosamente sostenuta (Cass. civ., Sez. lav., sent. 21 aprile 2022, n. 12744).

Posto che l'arbitrato irrituale è un mandato congiunto a comporre una controversia mediante un negozio con questa funzione, deve escludersi la sua assimilabilità al contratto di transazione atteso che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri non implica reciproche concessioni tra le parti; peraltro, a differenza dell'arbitrato rituale, la possibilità di attuare i diritti discendenti dall'arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, dovendosi escludere che il relativo lodo possa essere reso esecutivo (Cass. civ., ord. 13 aprile 2022, n. 12058).

In tema di accordo transattivo, per esserci transazione novativa è necessario che, sul piano oggettivo, l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale e, sul piano soggettivo, che rappresenti la specifica volontà delle parti di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente così estinto; sicché di tale contratto sono elementi essenziali l'*aliquid novi*, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto, e l'*animus novandi* consistente nell'intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova (App. Venezia, sez. lav., sent. 31 maggio 2022).

Si distingue dalla generalità dei casi, tipicamente riconducibili alla stipula di un contratto con causa transattiva, per il quale è prevista la forma scritta soltanto "ad probationem", a norma dell'articolo 1967 cod. civ., a meno che sia richiesta la forma scritta "ad substantiam", a norma dell'articolo 1350, n. 12, cod. civ. il caso particolare in cui le parti concludano un contratto o compiano un atto ad effetti traslativi della proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, nel qual caso, e solo in tal caso, ai fini della trascrizione, la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, in conformità dell'articolo 2657 cod. civ. In ogni altro caso, per tutti i rapporti relativi a rapporti obbligatori. In tal caso, in fase di mediazione, il mediatore si limita a certificare l'autografia, rispetto alla sottoscrizione apposta dalle parti al verbale di conciliazione, con una incombenza che costituisce evidentemente un "quid minus", rispetto al controllo notarile. Ne consegue che il verbale di mediazione non è di per sé titolo idoneo alla trascrizione (Trib. Oristano, sent. 6 aprile 2022, n. 194).

Affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia" e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche (Trib. Forlì, Sentenza, 10 marzo 2022, n. 227).

L'annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 c.c. presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l'annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una "res dubia", che, cioè, vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La mancanza di detto presupposto esclude, di per sé, l'annullamento e, pertanto, il giudice, accertato che la pretesa non era assolutamente infondata, deve respingere la domanda di annullamento della transazione senza compiere alcuna altra indagine, tanto più che l'art. 1971 c.c., richiedendo, per l'annullamento della transazione, la consapevolezza, in una delle parti, della temerarietà della sua pretesa, esclude che sia sufficiente la colpa grave, essendo invece necessario il dolo (Trib. Cosenza, sent. 4 gennaio 2022, n. 13).

P. 878: Giurisprudenza

In tema di scioglimento della comunione legale, in caso di attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che non era assegnatario dello stesso quale casa coniugale, né affidatario della prole, si realizza una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell'intero, sicché, posto che continua a sussistere il diritto di godimento in capo all'altro coniuge, il coniuge non assegnatario diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c. (Cass. civ., sez. un., sent. 9 giugno 2022, n. 18641).

L'art. 337-sexies c.c., nel prevedere l'attribuzione del godimento della casa già coniugale a uno dei genitori, nell'interesse dei figli (e solo in presenza di essi) stabilisce che il provvedimento di assegnazione sia trascrivibile e in tal modo divenga opponibile ai terzi ai sensi degli artt. 2643 e 2644 c.c. Ciò significa che, nel conflitto tra assegnatario e terzo acquirente del bene, prevale chi per primo abbia trascritto il proprio titolo, restando irrilevanti gli atti di disposizione successivi alla trascrizione. Conseguentemente, è irrilevante, ai fini della legittimazione ad agire in caso di simulazione della vendita della casa, l'atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione (Cass. civ., ord. 26 settembre 2022, n. 27996).

Nell'ipotesi in cui, a fronte di un primo acquisto non trascritto (o trascritto tardivamente), segua l'acquisto del medesimo bene da parte di un terzo dallo stesso autore, con tempestiva trascrizione del suo titolo di acquisto, i successivi trasferimenti del bene derivati dall'acquisto trascritto anteriormente, a loro volta debitamente trascritti, prevalgono sull'acquisto non trascritto (o trascritto posteriormente) e sugli ulteriori acquisti degli eventuali aventi causa di tale ultimo acquirente, in base ai principi di risoluzione dei conflitti degli acquisti immobiliari tra più aventi causa dallo stesso dante causa e di continuità delle trascrizioni (Cass. civ., ord. 20 maggio 2022, n. 16356).

L'accordo di divorzio o di separazione assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c. Ne consegue che, in ragione della natura dichiarativa della sentenza, gli accordi dispositivi possono essere oggetto di azione volta al riconoscimento della loro simulazione, non risultando obbligata la via dell'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c. (Cass. civ., ord. 12 maggio 2022, n. 15169).

In tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dall'antiorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cass. civ., ord. 16 marzo 2022, n. 8590).

La previsione, contenuta in un regolamento condominiale convenzionale, di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, va ricondotta alla categoria delle servitù atipiche; ne consegue che l'opponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti va regolata secondo le norme proprie delle servitù e, dunque, avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, mediante l'indicazione, nella nota di trascrizione, delle specifiche clausole limitative, ex artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c. In assenza di trascrizione queste disposizioni del regolamento, che stabiliscono limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, valgono soltanto nei confronti del terzo acquirente che nel medesimo contratto d'acquisto prenda atto in maniera specifica del vincolo reale gravante sull'immobile, manifestando tale presa d'atto con una dichiarazione di conoscenza comprendente la precisa indicazione dello ius in re aliena gravante sull'immobile oggetto del contratto (Cass. civ., sent. 25 febbraio 2022, n. 6357).

In ipotesi di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione, ove l'autore provveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l'acquisto dell'immobile pertinenziale contro l'alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza, indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede (Cass. civ., sent. 18 gennaio 2022, n. 1471).

Nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c., il terzo può far valere l'antiorità della sua trascrizione ovvero i vizi formali della trascrizione avversaria, ma non può discutere sulla validità del titolo su cui si è pronunciata la sentenza impugnata. Infatti, la sentenza costitutiva che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita, una volta trascritta, retroagisce rispetto ai terzi alla data della trascrizione della relativa domanda, effettuata a norma dell'art. 2652 n. 2 c.c., con la conseguenza che tutte le trascrizioni o iscrizioni sulla cosa contesa eseguite dopo la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. sono inefficaci nei confronti dell'autore di quest'ultima. Pertanto, il terzo che non lamenti in suo danno la commissione di un atto illecito non ha titolo per agire giudizialmente contro chi ha trascritto per primo, non avendo titolo per opporsi (art. 2909 c.c.) alle sentenze che hanno determinato la cosa giudicata (App. Napoli, sent. 31 maggio 2022).

P. 887: Giurisprudenza

Il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis e ss. cod. civ. è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari (Cass. civ., ord. 17 giugno 2022, n. 19561).

È da escludere l'esistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione, e la persona nella cui eredità si spera abbia solo manifestato verbalmente, all'interessato o a terzi, l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale mera promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa. La promessa di istituire erede il prestatore d'opera in corrispettivo della sua attività – ove non risulti attuata mediante convenzione avente i requisiti di sostanza e di forma di un patto successorio (art. 458 c.c.), ma sia limitata ad una mera intenzione manifestata dal datore di lavoro – non costituisce

menomazione della libertà testamentaria e non rientra, quindi, nel divieto di cui al citato art. 458. In siffatta ipotesi la indicata promessa non produce la nullità del rapporto di lavoro per illiceità dell'oggetto o della causa, ai sensi dell'art. 1418 c.c., ma è semplicemente rivelatrice della onerosità, nella intenzione delle parti, del rapporto stesso, per cui il prestatore d'opera ha diritto indipendentemente dalla promessa medesima – alla retribuzione che gli compete, secondo la natura e l'entità della prestazione (Cass. civ., ord. 21 febbraio 2022, n. 5555).

Ai fini della collazione il valore dei beni d'impresa deve essere determinato al momento della donazione (in luogo del valore "al momento della morte" previsto per gli immobili), applicando analogicamente l'art. 768-quater c.c., dettato in tema di patti di famiglia, che non ha natura di norma eccezionale e, quindi, può essere utilizzato per colmare la lacuna esistente nel sistema delle regole volte alla valutazione dell'impresa donata (Trib. Sassari, sent. 24 maggio 2022, n. 576).

Nel patto di famiglia la liquidazione del conguaglio ex art. 768-quater, anche se operata dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come donazione dell'imprenditore disponente nei confronti dei legittimari non assegnatari, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al rapporto di parentela o di coniugio tra questi ultimi ed il disponente (Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia, sent. 19 aprile 2022, n. 78).

P. 906 (ult. par.): La sanzione che il legislatore commina, a tutela dei creditori ereditari, nel caso in cui l'erede non ottemperi ad una serie di oneri a proprio carico è quella della decadenza dal beneficio dell'inventario. Ad esempio, nell'ipotesi in cui l'erede disponga di beni ereditari senza la prescritta autorizzazione del giudice (art. 493), o ancora se l'erede omette in mala fede di denunciare nell'inventario beni appartenenti all'asse ereditario (art. 494), ecc.

P. 910: Giurisprudenza

L'eventuale concessione al chiamato in ordine successivo di un termine per l'accettazione dell'eredità è ininfluenza ai fini della revocabilità della rinuncia poiché la concessione del termine, secondo la sua funzione tipica, determina l'abbreviazione del tempo per l'accettazione, ma non comporta ex se il sorgere del presupposto della revoca, che rimane pur sempre costituito dalla mancata accettazione del chiamato in ordine successivo. In sostanza, quando la rinuncia proviene da chi sia chiamato all'eredità congiuntamente con altri, i quali abbiano già accettato, l'inutile decorso del termine ex art. 481 c.c. al chiamato in ordine successivo anticipa l'effetto automatico dell'accrescimento, altrimenti destinato a realizzarsi solo con il compimento della prescrizione o con la rinuncia del chiamato per rappresentazione, e sempre che quest'ultimo non abbia a sua volta discendenti. L'accrescimento rimane definitivamente impedito se, prima della scadenza del termine, il rinunziante revoca la rinuncia. Identicamente, quell'effetto non si realizza se il chiamato per rappresentazione esercita il proprio diritto di accettare l'eredità nel termine accordato (Cass. civ., sent. 6 ottobre 2022, n. 29146).

Posto che ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza, ipotesi che non possono dirsi configurate neppure con la mera presentazione della dichiarazione di successione, laddove manchi agli atti la prova di detta accettazione dell'eredità, il chiamato a succedere non è legittimato passivo dell'obbligazione tributaria del *de cuius* (Cass. civ., ord. 22 marzo 2022, n. 9186).

P. 911: Giurisprudenza

In tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (*institutio ex re certa*) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati (Cass. civ., sent. 28 settembre 2022, n. 28259).

In caso di legato di usufrutto di un bene già locato, l'usufruttuario legatario subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e anche nell'obbligazione di restituzione del deposito cauzionale, salvo che nel testamento sia disposto che gli eredi debbano trasferire le relative somme all'usufruttuario (Cass. civ., sent. 26 luglio 2022, n. 23265).

A differenza della rinuncia all'eredità che deve avvenire con una determinata sacralità, poiché diverge sia per l'oggetto che per la portata della rinuncia, nulla stabilisce il codice civile a tal proposito né la giurisprudenza, la quale ritiene che non sia necessaria alcuna forma poiché l'art. 649 c.c. non prescrive nulla al riguardo e quanto agli effetti, la rinuncia al legato elimina retroattivamente gli effetti dell'acquisto già prodottisi in favore del legatario (Trib. Trento, sent. 15 marzo 2022, n. 166).

In tema di successioni, la facoltà concessa dal *de cuius* di prelevare dal proprio conto corrente, senza alcuna indicazione della finalità (ad esempio, per il pagamento delle esequie), laddove si inserisca in aggiunta al legato di un immobile, rappresenta anch'essa, seppure con un'espressione non tecnica, un legato del denaro presente sul conto corrente del *de cuius* medesimo, attribuendo al beneficiario il diritto di prelevarlo (Trib. Torino, sent. 13 gennaio 2022, n. 113).

Il connotato essenziale della istituzione di erede *ex re certa* non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituto la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolve la questione interpretativa nel senso della istituzione *ex re*, l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccogliarli in proporzione della sua quota, da

determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario (Cass. civ., sent. 5 agosto 2022, n. 24310).

P. 920: Giurisprudenza

In tema di successione testamentaria, in assenza di un espresso divieto di legge che impedisca al testatore di prevedere, in relazione a una specifica disposizione testamentaria o categoria di successibili, l'inapplicabilità dell'istituto della rappresentazione, deve darsi prevalenza al principio di salvaguardia della volontà del testatore, purché tale volontà – che, nei fatti, realizza una diseredazione – non sia esercitata in contrasto con i diritti che la legge riserva in favore dei legittimari (Trib. Verona, ord. 26 gennaio 2022).